

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22 marzo 2018.

www.expartecreditoris.it

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
SEZIONE TERZA

in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al R.G. n. omissis/2015 promosso da

CLIENTE

contro:

BANCA

parte attrice

parte convenuta

Conclusioni delle parti

Per parte attrice:

“Voglia l’Ill.mo Tribunale di Treviso, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione disattese, previe le declaratorie del caso e di legge,

NEL MERITO:

- dichiarare l’usurarietà del mutuo e del finanziamento nelle pattuizioni richiamate in narrativa e le sue conseguenze come in narrativa di gratuità dei contratti;

- accertare la diversa imputazione dei pagamenti effettuati, alla sola quota capitale del piano di ammortamento e conseguentemente

- accertare e dichiarare la rata di ripresa dei pagamenti nella sola quota capitale del piano di ammortamento alla stipula ricontabilizzando i versamenti effettuati in corso di entrambi i rapporti

- in ogni caso, dichiarare la nullità della clausola di determinazione del tasso per entrambi i contratti di finanziamento e le conseguenze come in narrativa e quindi la riformulazione del piano di ammortamento sostituendo il Tasso Minimo dei Bot al Tasso Convenzionale come per legge, imputando i pagamenti comunque effettuati al piano di ammortamento legale e conseguentemente

- accertare e dichiarare, anche in questo caso, la rata di ripresa dei pagamenti ricontabilizzando le somme versate al diverso piano di ammortamento riformulato al Tasso minimo dei Bot

- In entrambi i casi valorizzare le somme anticipatamente versate con gli interessi legali sulle somme versate in eccesso tempo per tempo e la rivalutazione monetaria e rideterminare per effetto di questi due diversi importi, le rate di ripresa dei pagamenti, ove il credito della banca non sia completamente esaurito. Sulle spese:

Con vittoria di spese, diritti, onorari, IVA e cpa come per legge oltre al rimborso delle spese generali nella misura di legge spese da distrarsi a favore del procuratore antistatario ex art. 93 c.p.c. e pregiudizialmente e contemporaneamente

In via istruttoria, con ogni più ampia riserva di integrazione nei termini di legge si chiede:

- che venga disposta apposita CTU contabile volta a determinare i tassi effettivi applicati al contratto di mutuo e al contratto di finanziamento chirografario sia con riferimento al tasso moratorio, sia con riferimento al tasso corrispettivo.

- In caso di riscontrato superamento della soglia di usura del tasso moratorio depuri il piano di ammortamento originario della quota interessi, ricontabilizzi i pagamenti effettuati dal mutuatario oltre interessi legali e rivalutazione monetaria alla sola quota capitale delle rate di piano.

- In caso di riscontrata nullità del tasso corrispettivo ex art. 117 TUB, riformuli il piano di ammortamento al tasso minimo dei Bot ricontabilizzando i pagamenti effettuati oltre interessi legali e rivalutazione monetaria a tale piano riformulato”

Per la convenuta:

“il patrocinio della convenuta, conclude onde piaccia al Tribunale Ill.mo, ogni avversa istanza

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22 marzo 2018.

disattesa, così giudicare:

nel merito:

- 1) *respingersi ogni domanda attorea, per insussistenza dell'an;*
- 2) *spese, diritti ed onorari rifiusi."*

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato CLIENTE conveniva in giudizio BANCA lamentando l'applicazione di interessi di mora usurari al rapporto di mutuo fondiario stipulato in data 30.1.2007 n. *omissis*, di originari € 83.000,00 nonché al contratto di finanziamento chirografario del 3.9.2011 n. *omissis* di € 6.324,00.

Si costituiva in giudizio la Banca evidenziando l'infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.

Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e respinta l'istanza ex art. 177 c.p.c. di parte attrice per la modifica dell'ordinanza istruttoria con la quale non veniva disposta la consulenza contabile dalla prima sollecitata, veniva fissata l'udienza odierna per la precisazione delle conclusioni e la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c.

Motivi della decisione

L'impugnativa negoziale svolta da parte attrice attiene al contratto di mutuo fondiario stipulato in data 30.1.2007 n. *omissis*, di originari € 83.000,00 al tasso fisso nominale del 5,15% (ISC 5,30 ancora in essere e in regolare ammortamento, per ammissione di parte attrice, sino al marzo 2014).

Ulteriori e analoghe doglianze sono svolte con riguardo al contratto di mutuo chirografario di € 6.324,00 da rimborsare in cinque anni, al tasso fisso del 8,50% (ISC 9.40%).

Parte attrice lamenta in particolare il carattere usurario degli interessi pattuiti e, segnatamente, degli interessi moratori, invocando la nullità parziale di entrambi i contratti ex art. 1815 co. 2 c.c. e la sua conversione da finanziamenti onerosi a gratuiti. La violazione dell'art. 644 c.p. e la conseguente necessità di applicare l'art. 1815, co.2 c.c. discenderebbe dallo sviluppo di un calcolo virtuale finalizzato alla determinazione del tasso di mora effettivo (T.e.mo), calcolo effettuato ipotizzando un ritardo di dieci giorni per ciascuna rata per tutta la durata del mutuo, peraltro considerando l'incidenza delle spese di insoluto e prendendo a riferimento la quota capitale anziché l'intera rata, sull'assunto dell'illegittimità della clausola per cui *"in caso di ritardato pagamento di ogni importo a qualsiasi titolo dovuto in dipendenza del mutuo decorreranno di pieno diritto dal giorno della scadenza interessi di mora a favore della banca nella misura del tasso contrattuale vigente, maggiorato di due punti in ragione d'anno"*.

In primo luogo, questo tribunale si è già espresso, motivatamente discostandosi dai pur autorevoli arresti della Suprema Corte di Cassazione cui il patrocinio attoreo ha fatto ampio riferimento nell'atto introduttivo e nella prima memoria istruttoria, **nel senso dell'irrilevanza degli interessi moratori ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815 co. 2 c.c.** per le ragioni di diritto diffusamente trattate, tra le tante, nella sentenza n. 2476 del 12.11.2015 reperibile nel sito internet www.ilcaso.it, cui si rinvia anche ai sensi dell'art. 118 disp. Att. C.p.c.

In estrema sintesi, le ragioni che fanno propendere per la tesi dell'irrilevanza vanno ravvisate:

- 1) **nel chiaro riferimento contenuto nell'art. 644 c.p. ai soli oneri che vengono previsti "in corrispettivo" del credito erogato**, con ciò evocando profili di sinallagmaticità tra prestazioni nello sviluppo fisiologico del rapporto che mal si conciliano con la natura e la funzione sanzionatoria e risarcitoria dell'interesse di mora;
- 2) **nel rilievo che la portata obbiettiva della norma incriminatrice non è stata modificata, né avrebbe potuto esserlo, dalla Legge di interpretazione autentica (D.L. 394/2000)**, il cui oggetto

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22 marzo 2018.

era circoscritto unicamente alla questione di diritto intertemporale della rilevanza o meno della percezione di interessi oltre soglia nei finanziamenti a tasso fisso stipulati prima dell'entrata in vigore della legge 108/1996;

3) nell'omessa rilevazione di una soglia specificamente riferita agli oneri da inadempimento, in mancanza della quale non è possibile operare un raffronto coerente tra dati omogenei (detto altrimenti, il principio di simmetria o di omogeneità nella comparazione tra TEG (o TAEG) e TEGM riconosciuto e sancito, seppur in materia di conto corrente, da Cass. Civ. 12965/2016 e da Cass. Civ. 22270/2016) e, da ultimo,

4) nella necessità che, ai fini dell'applicazione dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1815, co. 2 c.c., si abbia riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula (Cass. Civ. SS.UU. 24675/2017), valutazione in cui è arduo, se non impossibile, considerare l'obbiettiva incidenza di oneri eventuali e necessariamente condizionati a sviluppi funzionali del contratto ex ante non preventivabili.

In secondo luogo, anche a voler accedere alla opposta tesi della rilevanza ai fini della legge 108/1996 degli interessi moratori, la conseguenza del travalicamento del tasso soglia (che nel caso di specie peraltro nemmeno sussiste con riguardo al momento della pattuizione) sarebbe unicamente l'invalidità della relativa clausola e non certo la conversione del mutuo da oneroso in gratuito.

L'impossibilità che l'eventuale invalidità di una clausola si propaghi alle altre è stata da ultimo affermata, seppur con riguardo alla fattispecie della pattuizione di interessi extrafido in misura superiore al tasso soglia, dalla sentenza Cass. Civ. 15.9.2017 n. 21470, nella cui motivazione è statuito che *“la sanzione di cui all'art. 1815, co. 2 c.c. non può che colpire la singola pattuizione che programmi la corresponsione di interessi usurari, non investendo le ulteriori disposizioni che, anche all'interno della medesima clausola, prevedano l'applicazione di interessi che usurari non siano”*.

Non essendo stata allegato né dimostrato l'addebito di interessi moratori, non si vede quindi cosa potrebbe pretendere in restituzione l'odierno attore.

In terzo luogo, questo giudice si è poi già espresso in altre occasioni circa l'assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici, dei conteggi ipotetici e a fortiori della suggestiva teoria del “worst case” (per la quale sussisterebbe l'usura ed il contratto dovrebbe quindi divenire gratuito qualora, tra tutti i possibili sviluppi del rapporto nel corso del successivo ammortamento e prendendo in considerazione ogni onere, compresi quelli meramente eventuali – quale la penale di estinzione anticipata – e quelli da inadempimento – gli interessi moratori, a prescindere dalla loro concreta applicazione -, vi sia almeno una ipotesi, in particolare quella del sistematico ritardo dalla prima rata e del pagamento dei soli interessi moratori senza alcun rimborso del capitale e degli interessi corrispettivi, in cui il tasso effettivo annuo calcolato superi la soglia dell'usura)

Ad ogni buon conto, la stessa metodologia di calcolo proposta nella perizia di parte allegata dall'attore (metodologia che individua il c.d. t.e.mo nel rapporto tra gli interessi moratori + gli oneri ulteriori legati all'inadempimento annualizzati ed il prodotto tra la quota capitale della singola rata per i giorni di ritardo) appare priva di qualsiasi fondamento giuridico e credibilità scientifica, in quanto del tutto avulsa e in alcun modo riconducibile alle forme di esercizio della discrezionalità tecnica individuate dall'autorità di vigilanza nelle istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. nelle diverse categorie di operazioni, le quali soltanto possono integrare, alla stregua della normativa vigente (art. 2 L. 108/1996), il precetto penale parzialmente in bianco delineato dall'art. 644 c.p.

È poi di immediata evidenza la portata distorsiva della metodologia proposta dall'attrice per il calcolo del tasso effettivo di mora, in quanto l'inserimento al denominatore della sola quota capitale della rata comporta un esorbitante ed artificioso incremento del tasso, dando luogo a risultati in alcun modo coerenti con l'oggettivamente modesta onerosità di un mutuo a tasso fisso assolutamente in linea con

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22 marzo 2018.

le condizioni di mercato al tempo in cui è stato stipulato.

La suggestiva allegazione di un tasso (ripetesi, ipotetico e virtuale) del 111,94% costituisce quindi il risibile risultato di **una vera e propria forma di illusionismo matematico**, arbitrariamente e artatamente finalizzato a rappresentare falsamente l'apparenza di una illecita sproporzione nel costo del credito a fronte di grandezze assolute (quelle degli oneri da inadempimento per il ritardo rispetto alla scadenza delle singole rate) a dir poco irrisorie (€ 1,11 per interessi sui dieci giorni di ritardo + 5.00 euro di spese per la gestione dell'insoluto).

Le medesime considerazioni valgono, a fortiori, per il finanziamento chirografario del 3.9.2011, dove il tasso effettivo di mora, determinato sempre con la metodologia sopra descritta, raggiunge la stratosferica misura del 711,95% per 34 centesimi di euro (!) di interessi.

Quanto alle ulteriori censure concernenti le asserite violazioni della normativa sulla trasparenza bancaria, benché tali allegazioni in diritto siano obbiettivamente nuove, questo giudice ritiene in ogni caso di doversene fare carico, poiché esse ineriscono a questioni, quali quelle attinenti ad ulteriori motivi di invalidità negoziale del contratto oggetto d'impugnativa senz'altro rilevabili d'ufficio (specie alla luce dell'importanza attribuita al potere-dovere del rilievo officioso delle nullità negoziali dai recenti, fondamentali, arresti delle Sezioni Unite della S.C. – sent. n. 26242 e 26243 del 2014) ed ineriscono a circostanze fattuali comunque dedotte dagli attori e, in ogni caso, ricavabili *ex actis* dall'esame della documentazione prodotta.

La censura di nullità del contratto per l'inserzione nello stesso di un indicatore sintetico di costo difforme ed inferiore a quello ritenuto corretto appaiono tuttavia infondate per le ragioni che seguono.

Innanzitutto, la norma invocata dall'attrice (l'art. 117, co. 6 TUB :*“Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali.....che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*) presuppone la sussistenza di una obbiettiva discrepanza non tra quanto pattuito e quanto in concreto applicato, bensì tra le condizioni economiche pattuite e quelle oggetto dell'informativa prenegoziale che l'intermediario deve offrire in conformità alle norme di settore in materia di trasparenza precontrattuale, discrepanza che invece parte attrice nemmeno ha allegato.

Né l'affermazione della nullità ex art. 117 co. 4 e 6 TUB del contratto può sorreggersi sulla contestazione in merito alla correttezza del calcolo del ISC dichiarato nel contratto, in ipotesi determinato senza includervi (o includendo in maniera scorretta) determinati oneri e voci di costo, ivi comprese anche quelle non contemplate dalla normativa in materia di trasparenza bancaria, quali, per l'appunto gli interessi moratori.

Come di recente affermato dal Tribunale di Roma con ordinanza 19.4.2017, l'ISC non costituisce infatti un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi.

Da ciò discende che l'erronea indicazione dell'ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un'erronea rappresentazione del suo costo complessivo.

Non può dunque trovare applicazione l'ipotesi di nullità prevista dall'art. 117, sesto comma, TUB nell'ipotesi di *“clausole contrattuali ... che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati”*, in quanto *“non è messa in discussione la determinatezza delle singole clausole che fissano i tassi di interesse e gli altri oneri a carico del mutuatario, bensì l'ISC che, come sopra precisato, non determina alcuna condizione economica direttamente applicabile al contratto, ma esprime in termini percentuali il costo complessivo del finanziamento e svolge una funzione meramente informativa”* (cfr. ord. Tribunale di Roma, 19.4.2017 cit.)

Sentenza, Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22 marzo 2018.

Né, a fortiori, sussistono i presupposti per l'applicazione del combinato disposto del quarto e del settimo comma del medesimo art. 117 TUB che individua un tasso sostitutivo nell'ipotesi, cui non è in alcun modo riconducibile il caso di specie, in cui difetti o sia nulla la clausola relativa agli interessi.

Come condivisibilmente affermato anche dal Tribunale di Milano (sent. n. 10832 del 26.10.2017) la discrepanza tra ISC dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha quindi rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l'art. 125 bis TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione.

Per quanto quindi l'indicazione dell'ISC sia indubbiamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio dei contratti bancari, nelle fattispecie (come la presente) in cui non sia direttamente applicabile il disposto dell'art. 125 bis TUB, l'erronea indicazione dell'ISC non incide sulla validità negoziale, ma può al più costituire un comportamento illecito dell'intermediario e dar luogo a responsabilità risarcitoria per violazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza imposti dall'art. 116 TUB, sempre che chi si affermi danneggiato sia poi in grado di dimostrare di aver sofferto effettivamente un pregiudizio patrimoniale (parametrando, ad esempio, alla concreta possibilità di concludere altri finanziamenti presso altri intermediari a condizioni migliori di quelle pattuite con l'istituto prescelto sulla scorta di una informativa prenegoziale incompleta o infedele).

L'istanza istruttoria per l'ammissione della consulenza contabile è stata quindi respinta non perché si reputasse il mezzo istruttorio esplorativo, ma perché correlata a prospettazioni in diritto gravemente infondate e del tutto insostenibili.

Al rigetto della domanda attorea non può non conseguire la condanna alla rifusione delle spese di lite della convenuta, liquidate come da dispositivo.

Non si ritiene tuttavia di sanzionare parte attrice con la condanna al pagamento di un'ulteriore somma a norma dell'art. 96, co. 3 c.p.c., dovendosi tener conto del verosimile affidamento riposto dalla parte sostanziale nelle tanto ottimistiche quanto infondate prospettive di accoglimento della domanda rappresentate nella relazione del "Dipartimento Europeo Controllo Illeciti Bancari".

P.Q.M.

il Tribunale di Treviso, in composizione monocratica, in persona del dott. Andrea Valerio Cambi, disattesa ogni altra domanda, eccezione o istanza, definitivamente pronunciando, così provvede:

- rigetta la domanda attorea;
- condanna CLIENTE alla rifusione in favore di BANCA delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 7.795,00 oltre a spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Treviso, 22/03/2018.

Il giudice
Dott. Andrea Valerio Cambi

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*